

Naturopata o Heilpraktiker?

Un articolo a cura di Valeria Vitarelli

Il titolo di Heilpraktiker viene tradotto in italiano con il termine “naturopata”. Esiste però una differenza fondamentale tra questi due termini: dal punto di vista giuridico essi non sono affatto equivalenti. Con questo articolo desidero brevemente chiarire chi sia il professionista Heilpraktiker (naturopata) e quali siano le differenze tra la legislazione italiana e quella tedesca.

La figura professionale dell'Heilpraktiker in Germania

Mentre in Italia la figura professionale del naturopata non è ancora giuridicamente riconosciuta e le discipline naturali non sono tutelate per legge, in Germania già dal 1939 si ha chiarezza in questo campo.

La “Legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina” (Heilpraktikergesetz¹) del 17 febbraio 1939, definisce la figura professionale dell’Heilpraktiker (naturopata), lo autorizza alla pratica dell’arte medica e impone delle restrizioni su atti medici specifici.


Le restrizioni riguardano le cure dentistiche, la cura delle malattie veneree e delle patologie epidemiche o infettive, la somministrazione o la prescrizione di antibiotici, anestetici e narcotici, la prestazione di aiuto al parto, l’effettuazione di raggi X e autopsie e il rilascio di certificati di morte. Ad esclusione dei suddetti atti medici, gli Heilpraktiker (naturopati) con licenza sono autorizzati a praticare la medicina in tutti i suoi aspetti, compresa la diagnosi. Da libero professionista, l’Heilpraktiker può scegliere liberamente il metodo terapeutico da praticare.

Per esercitare la professione di naturopata in Germania è necessario sostenere un **esame statale**, convalidato dal Ministero della Sanità, teso a dimostrare le conoscenze mediche necessarie a far sì che il terapeuta non rappresenti un pericolo per i suoi pazienti.

L’esame statale sostenuto in fronte ad una commissione di medici facenti parte del Ministero della Sanità, mette alla prova la conoscenza e la padronanza delle seguenti materie: anatomia, fisiologia, patologia, semeiotica, tecniche diagnostiche, conoscenze di valori di laboratorio, iniezioni, igiene, conoscenze legali e professionali del mestiere.

Una volta superato l’esame statale, ci si può definire naturopata ed iscriversi ad un albo (facoltativo). Da questo momento in poi è permesso praticare le terapie di medicina alternativa che si sono studiate.

“Legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina”
del 17. Februar 1939



¹ Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung vom 17. Februar 1939

La figura professionale del naturopata in Italia

In Italia non esiste ancora una normativa unica e definitiva. Le singole regioni hanno elaborato una serie di decreti e di proposte di legge sulla naturopatia (in Lombardia², Toscana³, Liguria⁴, Emilia Romagna⁵), ma purtroppo nessuno di questi è ancora stato approvato a livello nazionale, in quanto è impossibile introdurre una nuova figura professionale solo a livello regionale.

Né la qualifica di “Operatore in discipline bionaturali per il benessere” (Liguria) né quella di “Operatore professionale naturopata del benessere” (Emilia Romagna) sono quindi riconosciute su territorio nazionale.

Il campo di competenze degli operatori è inoltre molto più ristretto rispetto a quello degli Heilpraktiker in Germania: secondo la Legge della Regione Liguria (art. 2): “Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale”.

La legge della Regione Emilia Romagna (art. 3 §3) afferma che “Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete”. Anche in questo essa si differenzia sostanzialmente dalla Legge tedesca sugli Heilpraktiker, che invece abilita questi ultimi alla pratica medica, ad eccezione degli atti medici espressamente indicati nella legge stessa (v. sopra).

Conseguenze pratiche sul territorio italiano

La mancanza di leggi univoche su questo argomento ha portato ad una situazione a mio parere paradossale: da un lato molte persone guardano alle terapie complementari o alternative con sospetto, in quanto esse non sono ufficialmente “riconosciute” dalla medicina ufficiale.

Dall'altro lato, però, sempre più medici si appropriano proprio di queste tecniche e pratiche terapeutiche, frequentano corsi di approfondimento e usano titoli come “medico omeopata” o “medicina naturale”.

Evidentemente ci si è accorti che un numero sempre crescente di persone richiede un rapporto medico-paziente più umano e una visione olistica della persona al posto di una medicina ad alta tecnologia.

Inoltre, mentre ufficialmente si continua a rifiutare la medicina alternativa e la naturopatia non viene messa in regola, in pratica in varie regioni italiane sono

“Per esercitare la professione di naturopata in Germania è necessario sostenere un esame statale”

“In Italia esistono ancora solo decreti e proposte di legge regionali”

² Legge Regione Lombardia 1 febbraio 2005, N. 2 "Norme in materia di discipline bionaturali"

³ Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 2 Discipline del benessere e bio-naturali.

⁴ Legge Regione Liguria N. 18/2004: “Norme regionali sulle Discipline Bionaturali per il benessere”

⁵ Regione Emilia Romagna Deliberazione legislativa n. 162/2005

stati inaugurati molti istituti privati di naturopatia, che trasmettono la conoscenza delle terapie naturali a persone senza sufficienti conoscenze mediche, che perciò non sono autorizzate a compiere diagnosi.

La situazione negli altri Paesi

La Germania non è l'unico paese in cui la figura del naturopata è regolamentata. Anche in Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Nuova Zelanda e Svizzera esistono leggi che permettono a professionisti naturopati l'esercizio delle terapie alternative.

C'è da auspicarsi che al più presto anche l'Italia segua il modello tedesco e renda l'esame di naturopatia obbligatorio e valido a livello nazionale o internazionale, in modo da tutelare non soltanto la categoria dei medici e quella dei naturopati, ma anche le terapie stesse, che altrimenti spesso vengono stravolte da un uso improprio a causa del diffondersi di un mercato "fai da te" non regolamentato, in cui chiunque può improvvisarsi terapeuta.

Brevi cenni storici:

La storia della legalizzazione della figura professionale dell'Heilpraktiker (naturopata) in Germania comincia già nella seconda metà del XIX secolo, quando gli Heilpraktiker cominciarono a riunirsi in associazioni. Entro il 1928 le diverse associazioni si unificarono in un'organizzazione principale, il "Großverband Deutscher Heilpraktiker".

Nel 1936 fu introdotta la "Legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senza nomina" (legge sugli Heilpraktiker), poi modificata nel 1939, che aveva l'obiettivo di limitare il dilagare di sedicenti "curatori" e di difendere la popolazione e gli operatori stessi da truffatori e falsi terapeuti. Questa legge imponeva un esame statale e le limitazioni all'esercizio della professione valide ancora oggi. Anche se negli anni del dopoguerra il numero degli Heilpraktiker si ridusse notevolmente, al giorno d'oggi la professione è nuovamente molto amata e in Germania ci sono attualmente circa 46.000 Heilpraktiker⁶.

Il malato è libero di scegliere se rivolgersi alla medicina tradizionale o prendere in considerazione cure alternative per il principio di autodeterminazione terapeutica (quindi il diritto di ogni individuo a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare), che è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e come tale è ancorato sia alla Costituzione tedesca (art. 1, art. 2)⁷ che a quella italiana (art. 32)⁸.

Fonti:

1. Wikipedia – libera enciclopedia
2. Legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senza nomina (legge sugli "Heilpraktiker") del 17 febbraio 1939, RGBI (G.U. del Reich)

⁶ <https://www.aerztezeitung.de> 02.01.2018

⁷ https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html

⁸ https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32

"Anche in Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Nuova Zelanda e Svizzera la professione del naturopata è tutelata per legge"

"Ogni individuo è libero di scegliere se, da chi e come farsi curare"

Principio di autodeterminazione terapeutica